

# Impianti rinnovabili: dalla direttiva UE Red III novità in arrivo per gli iter autorizzativi

Il Consiglio dell'Unione europea il 9 ottobre scorso ha adottato la nuova **Direttiva sulle energie rinnovabili**, nota come **Red III**.

La Direttiva ha tra l'altro come obiettivo quello di far sì che **nel 2030 la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo** dell'Unione sia pari almeno al **42,5 %**.

Il documento programmatico interviene su diversi settori quali trasporti, industria, edilizia ed energie rinnovabili.

Per quanto riguarda le FER uno dei **principali ostacoli agli investimenti in tali progetti** e nelle **relative infrastrutture** risiede proprio nella **lungaggine delle procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni**.

In particolare, la norma prevede che gli Stati membri dovranno provvedere affinché nell'iter autorizzativo siano considerati di **interesse pubblico prevalente** *“la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti, la connessione alla rete, la rete stessa e i sistemi di stoccaggio”*.

È stabilito inoltre che gli Stati membri dovranno istituire delle **zone particolarmente adatte allo sviluppo di progetti in materia di energia rinnovabile, c.d. zone di accelerazione per le energie rinnovabili**, in cui gli iter amministrativi dovranno concludersi entro determinate tempistiche.

In particolare, l'articolo 16 bis prevede che **“nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili gli Stati membri operino affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni non duri più di dodici mesi o tuttavia, nel caso di progetti in materia di energie rinnovabili offshore, non più di due anni”**. Gli Stati membri potranno prorogare il termine di sei mesi soltanto in ragione di circostanze straordinarie e dovranno poi **informare chiaramente il proponente**.

In caso di **revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile**, per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW, per **gli impianti di stoccaggio co-ubicati**, compresi gli **impianti elettrici**, e per la loro **connessione alla rete**, qualora siano ubicati in **zone di accelerazione per le energie rinnovabili**, la **procedura non dovrà superare i sei mesi**. Nel caso di **progetti eolici offshore**, **il termine non potrà superare i 12 mesi**.

Se il progetto di revisione della potenza dell'impianto dovesse avere un impatto sostanziale sulla rete o sulla capacità, sulle dimensioni o sulla prestazione iniziali dell'impianto, **gli Stati membri possono prorogare il termine di sei mesi di tre mesi al massimo e il termine di 12 mesi per progetti eolici offshore di sei mesi al massimo**. Anche in questo caso gli Stati membri dovranno comunicare allo **sviluppatore le circostanze eccezionali che determinano tale proroga**.

Per quanto riguarda, invece, **i progetti da realizzarsi al di fuori delle zone di accelerazione**, l'articolo 16 ter stabilisce che la procedura di rilascio delle autorizzazioni non debba durare più **di due anni e non più di tre anni per gli impianti eolici offshore**.

La Direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 ottobre (LINK) ed entrerà in vigore i 20 giorni successivi. Gli Stati membri avranno a disposizione 18 mesi per recepirla.

**Fonte: *powerzine.it***